



DECRETO N° 66/2021

Il Commissario Straordinario

- VISTA** la Legge 28 Gennaio 1994 n. 84, ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs 4 agosto 2016 n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente del Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994 n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f, della Legge 7 agosto 2015 n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016;
- VISTO** l'art. 8, comma 11-bis, della legge 27/2/1998, n. 30, come modificato dall'art. 10 della L. 30/11/98, n. 413, che ha classificato il porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria II classe I;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTI** il D.M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell' Autorità Portuale, successivamente modificati con il Verbale di delimitazione n. 1/2002 del 12/2/2002;
- VISTI** i DD.MM. del 29/12/2006 e del 5/3/2008, con i quali la predetta circoscrizione territoriale è stata estesa ai porti di Crotona, Corigliano Rossano (CS) e Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il D.M. 06/05/2016 n. 156, di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, il quale esercita le attribuzioni previste dall'art. 8 della Legge 28/1/1994 n° 84;
- VISTA** la nota M. INF.VPTM.U.0031093 datata 16/11/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a mente della quale "il Commissario operando sulla base del Decreto di nomina, con poteri e attribuzione del Presidente, indicati dalla Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e s.m.i., nelle more della nomina del Presidente della costituenda Autorità di Sistema Portuale, può considerarsi, in applicazione dell'art. 22 comma 1 del menzionato Decreto 169/2016, prorogato nei termini previsti dal precedente Decreto di nomina";

VISTO

l'art. 8 comma 3, lett. h) della L. 84/94 e s.m.i. che stabilisce che il Presidente dell' Autorità Portuale amministra le aree ed i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della propria circoscrizione territoriale sulla base delle disposizioni di legge in materia esercitando, sentito il Comitato Portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;

CONSIDERATO

che le Autorità Portuali istituite nei maggiori porti nazionali dalla suddetta Legge 84/94, nel quadro del potere di vigilanza attribuito dalla stessa legge, mediante l'emanazione di articolati regolamenti, ai sensi dell'art. 6 co. 2) si avvalgono della facoltà di istituire registri per il censimento e l'abilitazione all'esercizio dell'attività prospettata dai soggetti interessati, nel quadro del controllo di tutte le attività che si svolgono nei porti, ove è stabilito che l'iscrizione nel registro di categoria, assentita in esito al procedimento previsto e documentata con il rilascio all'interessato di apposito certificato o attestazione, cui equivale al rilascio del titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività nell'ambito portuale d'interesse, sempre che non siano richiesti ulteriori titoli e permessi di competenza di altra Autorità amministrativa;

CONSIDERATO

che, nei porti sede di Autorità Portuali, la disciplina delle operazioni portuali, delle concessioni, di tutte le attività economiche private che si esplicano nel porto, e dei relativi rinnovi, sono di competenza delle Autorità stesse, ai sensi della Legge 84/94, nonché la disciplina degli accessi e dei permessi di ingresso in porto, le cui disposizioni contenute nelle Ordinanze locali prevedono, che possono accedere nelle aree portuali di competenza, esclusivamente le persone munite di apposito permesso rilasciato dall'Autorità Portuale;

CONSIDERATO

altresi, che il soggetto fisico/giuridico, che accede nell'area portuale demaniale marittima privo del titolo di polizia legittimante l'ingresso e la sua circolazione, risponde dell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, inerente all'inosservanza dei provvedimenti dati in materia di polizia dei porti, poiché le relative strade all'interno dell'ambito portuale, soprattutto nel Porto di Gioia Tauro, non sono aperte alla "circolazione di pedoni, animali e veicoli", di cui alla definizione di "Strada" prevista all'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, ma interdette a coloro che non siano munite di specifico permesso di accesso per ragioni attinenti alle attività che si svolgono nel Porto e pertanto i trasgressori rimangono soggetti alle violazioni amministrative previste dal C.N., cui compete all'Autorità Marittima (Capitaneria di porto) con funzioni di polizia giudiziaria/amministrativa assicurarne il rispetto;

VISTO

l'art. 6, comma 7 del Nuovo Codice della Strada, Decreto Legislativo del 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

l'art. 17 dell'Ordinanza n. 37/07 del 04/12/2007, di emanazione del Regolamento per la disciplina degli accessi e dei permessi di ingresso nell'ambito portuale di Gioia Tauro e l'art. 16 contenuto nelle rispettive Ordinanze n. 36/10 datata 19/11/2010 e n. 05/13 datata 24/04/2013 di emanazione dei Regolamenti accessi nell'ambito dei porti di Crotone e

Corigliano Rossano, i cui articoli prevedono espressamente, che *“i permessi di accesso in porto, possono, comunque, essere sospesi e/o revocati dall’Autorità Portuale in qualsiasi momento, allorchando ritenga a suo insindacabile giudizio, siano venute meno, le condizioni e le ragioni che hanno costituito i presupposti per il rilascio dei permessi, compreso l’intuitus personae sotto il profilo della rilevanza dei fatti ai fini della prevenzione di rischi per la sicurezza portuale”*;

CONSIDERATO che l’elemento portante di un sistema di sicurezza efficiente, nell’attuale realtà dei porti di Gioia Tauro, Crotona, Corigliano Rossano e Taureana di Palmi di competenza dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, più che nella repressione dei reati e delle violazioni amministrative, è da individuarsi nell’attività di prevenzione e controllo delle attività imprenditoriali che nei suddetti porti si svolgono, in ragione dell’interesse capitale che lo Stato persegue in materia di lotta antimafia, anche attraverso fatti e vicende solo sintomatici e indiziari, previsti dalla normativa prevenzionistica settoriale, che in relazione al contesto sociale e territoriale risultano rilevanti;

VISTO il Decreto L.vo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, novellato dal Decreto legislativo 15 novembre 2012, 218 recante disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia;

RITENUTO che, ai sensi della predetta normativa, l’informativa antimafia può essere richiesta anche per le iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate, ovvero, al di fuori dei casi individuati dall’art. 83 co. 3, “fascia di esenzione,” la facoltà di richiedere l’informativa antimafia non è preclusa, in situazioni in cui scelte ed indirizzi delle imprese interessate possano ricevere condizionamento da parte della criminalità organizzata, con un notevole impatto sul tessuto economico portuale e locale;

VISTE l’autorizzazione ex art. 68 del Codice della Navigazione (*conferma iscrizione ai sensi art. 7 Ordinanza n. 9/2020*) anno 2021 - prot. AP. n. 0015164 U/2020 AAMM del 9/11/2020 e i permessi annuali richiesti con nota prot. n.0000431 E/2021 del 11/01/2021 ed il connesso provvedimento di rilascio dei badge di accesso all’ambito portuale a favore del personale dipendente prot. n.0001993 U/2021 AAMM del 02/02/2021 e successive integrazioni, tutti rilasciati dall’Autorità Portuale di Gioia Tauro, anche per il tramite della Gioia Tauro Port Security S.r.l., a favore della Società COSTRUZIONI PERRONE S r.l. con sede legale a Rizziconi (RC), in c/da Cavallaro snc – P.IVA 02866660802, iscritta nel Registro Speciale ex art. 68 al n. 567, tenuto dall’ Autorità Portuale di Gioia Tauro;

VISTO il provvedimento prot. 0006997 U/21 SEG del 21/4/2021, con il quale l’Autorità Portuale di Gioia Tauro ha sospeso in via cautelare, ex art. 21-*quater*, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., l’efficacia giuridica dell’autorizzazione ex art. 68 n. 567 nonché di tutti gli altri provvedimenti

amministrativi rilasciati a favore della Ditta COSTRUZIONI PERRONE S.r.l., per i motivi indicati in tale provvedimento sospensivo;

VISTA la nuova richiesta di informazioni prefettizie antimafia prot. BDNA PR_RCUTG_Ingresso 0047279_20210421, inoltrata dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro;

CONSIDERATO che l'Autorità Portuale di Gioia Tauro a motivo del particolare contesto ambientale in cui si riverbera la propria azione amministrativa, in relazione alla natura ed alla destinazione delle aree portuali e del tipo di operazioni che si esercitano nei porti di propria competenza, sottopone a controlli periodici i settori economici individuati, diretti all'accertamento sulla persistenza o meno dei requisiti previsti dalla normativa settoriale, anche sulla base di eventuali segnalazioni provenienti dalle Forze di Polizia o dall'Autorità Giudiziaria;

CONSIDERATO che un ruolo fondamentale nella formazione del contenuto dell'informativa antimafia è attribuito agli organi della Prefettura i quali, attraverso un coordinamento complessivo ed articolato tra tutte le informazioni ottenute dalle Forze dell'Ordine, verificano la presenza di eventuali tentativi di condizionamento mafioso con riferimento all'operatore economico interessato dal controllo;

VISTA la precedente richiesta di informazioni prefettizie antimafia prot. BDNA PR_RCUTG_Ingresso 0121198_20180928, inoltrata dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'atto dell'avvio del procedimento finalizzato al rilascio/rinnovo dell'iscrizione della Società COSTRUZIONI PERRONE S.r.l nel Registro di cui all'art. 68 del C.N.;

VISTO il certificato antimafia di carattere interdittivo rilasciato dalla Prefettura di Reggio Calabria ai sensi dell' art. 91 del Codice Antimafia, UTG Area I Prot. n. 0022330 del 26/02/2020, trasmesso in forma di "*riservata amministrativa*", pertanto sottratto al diritto di accesso, contenente dati sensibili per la loro inerenza alle attività di prevenzione e repressione della criminalità, in virtù del combinato disposto dell'art. 24, co. 1, lett. a) della L. 241/90 e dell'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D.M. 415/94);

VISTO il Decreto n. 29/2020 del 27/2/2020, con il quale l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha revocato l'iscrizione al registro ex art. 68 del codice della navigazione nonché ogni altro provvedimento amministrativo rilasciato a favore della Ditta COSTRUZIONI PERRONE S r.l. con sede legale a Rizziconi (RC), in c/da Cavallaro snc – P.IVA 02866660802, iscritta nel Registro Speciale ex art. 68 al n. 567, tenuto dall' Autorità Portuale di Gioia Tauro, in conseguenza dell'acquisizione della certificazione prefettizia antimafia di carattere interdittivo di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che la Ditta COSTRUZIONI PERRONE S.r.l. ha proposto ricorso giurisdizionale per l'annullamento del certificato antimafia di carattere interdittivo rilasciato dalla Prefettura di Reggio Calabria ai sensi dell' art. 91 del Codice Antimafia, UTG Area I Prot. n. 0022330 del 26/02/2020, nonché per illegittimità derivata, di tutti gli atti presupposti e

conseguenziali;

VISTA

l'Ordinanza n. 82/2020 del 23/4/2020 con la quale il T.A.R. Calabria di Reggio Calabria ha accolto la domanda incidentale di sospensione cautelare presentata dalla Ditta COSTRUZIONI PERRONE S.r.l. e, per l'effetto, ha sospeso gli effetti giuridici del certificato antimafia di carattere interdittivo rilasciato dalla Prefettura di Reggio Calabria ai sensi dell' art. 91 del Codice Antimafia Prot. n. 0022330 del 26/02/2020 nonché, per illegittimità derivata, del Decreto di revoca n. 29/2020 del 27/2/2020 dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;

VISTA

la Sentenza Reg. Provv. Coll. n. 117/2021 pubblicata in data 8/2/2021, con la quale il T.A.R. Calabria di Reggio Calabria ha accolto il ricorso presentato dalla Ditta COSTRUZIONI PERRONE S.r.l. e, per l'effetto, ha annullato il certificato antimafia di carattere interdittivo rilasciato dalla Prefettura di Reggio Calabria ai sensi dell' art. 91 del Codice Antimafia nonché, per illegittimità derivata, il Decreto di revoca n. 29/2020 del 27/2/2020 dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;

CONSIDERATO

che il Ministero dell'Interno – Prefettura di Reggio Calabria, nonché tutte le altre amministrazioni convenute, hanno proposto appello al Consiglio di Stato avverso la sfavorevole Sentenza n. 117/2021 del T.A.R. Calabria di Reggio Calabria, con domanda incidentale di sospensione cautelare di tale Sentenza;

VISTA

l'Ordinanza n. 02357/2021 Reg. Provv. Cau. del 6/5/2021, trasmessa dall'Avvocatura Generale dello Stato con nota prot. 297561 dell'11/5/2021, con la quale il Consiglio di Stato- Sez. III ha accolto la domanda incidentale di sospensione cautelare proposta dalle amministrazioni appellanti e, per l'effetto, ha sospeso l'esecutività della Sentenza n. 117/2021 del T.A.R. Calabria di Reggio Calabria;

CONSIDERATO

che l'Ordinanza n. 02357/2021 Reg. Provv. Cau. del Consiglio di Stato- Sez. III ha efficacia giuridica ripristinatoria degli effetti tanto del certificato antimafia di carattere interdittivo rilasciato dalla Prefettura di Reggio Calabria ai sensi dell' art. 91 del Codice Antimafia, UTG Area I Prot. n. 0022330 del 26/02/2020, quanto del Decreto n. 29/2020 del 27/2/2020, con il quale l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha revocato l'iscrizione al registro ex art. 68 del codice della navigazione nonché ogni altro provvedimento amministrativo rilasciato a favore della Ditta COSTRUZIONI PERRONE S r.l.;

RITENUTO

per l'effetto, che il succitato Decreto n. 29/2020 del 27/2/2020 sia pienamente efficace e produttivo di effetti giuridici, ciò comportando la revoca immediata dell'iscrizione al registro ex art. 68 del codice della navigazione nonché ogni altro provvedimento amministrativo rilasciato *medio tempore* a favore della Ditta COSTRUZIONI PERRONE S r.l.;

VISTA

la coerente riconducibilità a quanto previsto all'art. 11 dell'Ordinanza n. 32/13 dell'11/12/2013, di emanazione del Regolamento per la disciplina delle attività Industriali, Commerciali, Artigianali che si esercitano

nell'ambito della giurisdizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale, all'interno dei porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro e Taureana di Palmi, il quale prevede che: non possono essere iscritti nel Registro di cui ai sensi dell'art. 68 del C.N. i soggetti (Legale Rappresentante Soci/Titolari di cariche o qualifiche) che a seguito delle verifiche disposte dall'Autorità Portuale presso la Prefettura competente, nei cui confronti emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6 del Decreto L.vo 6 settembre 2011, n. 159;

CONSIDERATO che l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha sottoposto a condizione risolutiva espressa il provvedimento a contenuto autorizzatorio sopra descritto, in forza della quale lo stesso provvedimento amministrativo possa essere revocato in qualunque tempo senza che spetti alcun indennizzo o rimborso, qualora venissero acquisite dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria informazioni prefettizie antimafia di carattere interdittivo, ovvero automaticamente ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011, anche dei tentativi di infiltrazione mafiosa, desunti dalla circostanze elencate agli artt. 84 co. 4, e 91 co. 5 e 6 del D.Lgs n. 159/2011 come modificato dal D.Lgs n. 218/2012, a carico della predetta Società;

RICHIAMATO l'indirizzo giurisprudenziale consolidato in materia, secondo il quale, l'informativa antimafia, emessa ai sensi della normativa settoriale in vigore, prescinde completamente da ogni provvedimento penale a carico degli appartenenti all'impresa (sia pure di carattere preventivo o anche assolutorio) e si giustifica considerando il pericolo dell'infiltrazione mafiosa, che non deve essere immaginifico né immaginario, ma neppure provato, purché sia fondato su elementi presuntivi e indiziari la cui valutazione è rimessa alla lata discrezionalità del prefetto, sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità, incoerenza o inattendibilità. Ciò in quanto l'informativa in parola non risponde a finalità di accertamento di responsabilità, ma ha carattere accentuatamente preventivo-cautelare, con la conseguenza che elementi, i quali in sede penale non siano valsi ad accertare la sussistenza di un reato, ben possono essere suscettibili di diversa valutazione in sede amministrativa al fine di fondare un giudizio di possibilità che l'attività considerata possa subire condizionamenti da soggetti legati alla criminalità organizzata;

RICHIAMATA la *ratio* dell'istituto della interdittiva antimafia, che considera una misura volta – ad un tempo – alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione: l'interdittiva antimafia comporta che il Prefetto escluda che un imprenditore - pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione - meriti la fiducia delle Istituzioni (vale a dire che risulti affidabile) e possa essere titolare di rapporti contrattuali con le Pubbliche Amministrazioni o degli altri titoli abilitativi, individuati dalla legge;

CONSIDERATO che è estranea al sistema delle informative antimafia, non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (né – tanto meno – occorre l'accertamento di responsabilità penali, quali il <<concorso esterno>> o la commissione di reati aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991), poiché simile logica vanificherebbe la finalità anticipatoria dell'informativa, che è quella di prevenire un grave pericolo e non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante;

CONSIDERATO che lo strumento dell'informativa prefettizia antimafia è funzionale alla peculiare esigenza di mantenere un atteggiamento intransigente contro rischi di infiltrazione mafiosa, determinando l'esclusione dell'operatore economico svolgente l'attività di: *Costruzione di strade e autostrade*, – *Codice Ateco/Stat n. 42.11 - Categoria F*;

CONSIDERATO che, nella fattispecie in esame, l'Impresa in argomento è titolare di provvedimenti amministrativi a contenuto autorizzatorio anche non conducenti a rapporti contrattuali con l'Autorità Portuale, i quali, risultano abilitativi allo svolgimento delle attività di che trattasi nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, ai sensi dell'art. 67, lett. b) e f) del D. Lgs n. 159/2011;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge Anticorruzione), la quale individua i settori economici considerati maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, elencandoli in modo tassativo e nell'ambito dei quali, risulta l'attività di autotrasporti per conto terzi, la cui attività viene esercitata dalla Società in argomento nei porti di competenza dell'Autorità Portuale. La stessa legge, difatti, ha imposto l'esigenza di potenziare gli strumenti a disposizione delle Istituzioni, rendendo operative le "White list" presso le Prefetture, al fine di sottoporre a controlli periodici i settori economici individuati;

CONSIDERATO che solo mediante la titolarità dell'autorizzazione amministrativa di che trattasi, nonché dei conseguenti permessi di accesso in porto il personale della precitata Società può accedere negli ambiti portuali ricadenti sotto la giurisdizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, ove per l'interessenze economiche rilevanti, maggiore è il rischio di infiltrazioni e/o controllo di attività sia in modo diretto che per interposte persone;

RITENUTO sussistere nel caso in esame, per la motivazioni in preambolo, un interesse pubblico prevalente nell'adozione di un provvedimento ablativo finalizzato a contrastare il rischio di infiltrazioni mafiose nell'ambito di attività correlate anche in via indiretta alle funzioni portuali;

RITENUTO inoltre, sussistente nella fattispecie in trattazione la fondatezza del giudizio di permeabilità o di collegamento con le consorterie criminali reso dal Prefetto di Reggio Calabria, alla luce degli elementi riportati nell'informativa prefettizia di natura interdittiva, relativa all'Impresa **COSTRUZIONI PERRONE S.r.l.**, che comporta il venir meno del rapporto fiduciario che deve sempre sussistere quando l'impresa voglia trattenerne

rapporti con la Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice Antimafia ha ampliato l'elenco delle situazioni dalle quali è possibile desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, estendendolo anche ad attività ulteriori rispetto a quelle originariamente contemplate dall'art. 10 L. 575/1965. Difatti, la predetta normativa, oltre a prevedere le fonti da cui possono essere tratte le indicazioni di «infiltrazione mafiosa», indicate dall'art. art. 84, co. 4, D.Lgs. 159/2011, ha conferito al Prefetto il potere di rilevare il pericolo di infiltrazione mafiosa, oltre che da sentenze di condanna non definitiva per reati «strumentali», anche da concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, (come si ricava dall'art. 91, co. 6, D.Lgs. 159/2011), in ragione della loro suscettibilità ad essere permeabili alle infiltrazioni mafiose, anche per particolari condizioni ambientali e di contesto territoriale ed indipendentemente dal valore dei lavori, in coerenza con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendosi arrestare alla soglia della intimidazione, della influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite;

CONSIDERATO che, l'informativa antimafia interdittiva, quale quella di che trattasi, non consente all'Autorità Portuale di Gioia Tauro di attuare poteri discrezionali di apprezzamento, dovendosi uniformare alle risultanze riportate nel suddetto provvedimento prefettizio, in quanto, la valutazione e la conseguente decisione circa la sussistenza di condizionamenti mafiosi, non può che spettare in via esclusiva al Prefetto, quale massima Autorità provinciale di pubblica sicurezza e di polizia di prevenzione. Pertanto in dette circostanze, l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, è tenuta a ritirare, in confronto del soggetto gravato da indizi di infiltrazioni mafiose, gli atti ampliativi a suo tempo rilasciati, attraverso l'adozione di specifici provvedimenti di natura vincolata;

RITENUTA la circostanza suddetta ostativa ai fini del riconoscimento in capo alla Società in argomento dei requisiti soggettivi per il mantenimento dei permessi di accesso nei porti di competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai sensi delle Ordinanze n. 37/07 datata 04/12/2007 (porto di Gioia Tauro), n. 36/10 datata 19/11/2010 (porto di Crotona) e n. 05/13 datata 24/04/2013 (porto di Corigliano Rossano), nonché per il mantenimento della titolarità delle ulteriori concessioni amministrative rilasciate dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro;

CONSIDERATO che l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, quale amministrazione pubblica non è tenuta dall'onere di comunicazione partecipativa altrimenti prescritta dall'art. 7 Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai provvedimenti conseguenti all'acquisizione di informativa antimafia sfavorevole, atteso che si tratta di procedimento in materia di tutela antimafia, come tale caratterizzato di per sé da riservatezza ed urgenza. Proprio a conferma della vincolatività dell'attività amministrativa successiva all'adozione di una informativa interdittiva, la stessa giurisprudenza ha chiarito come non risulti necessario né la

comunicazione di avvio del procedimento né motivare ulteriormente l'atto interruttivo del rapporto se non attraverso un mero rinvio per *relationem* all'informativa;

VISTO

Il Protocollo di Legalità sottoscritto in data 21 maggio 2019 tra la Prefettura di Reggio Calabria, l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, finalizzato a contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti della predetta Autorità, nelle concessioni per l'uso del demanio marittimo e/o per l'iscrizione al Registro speciale di cui all'art. 68 del C.N., ai sensi della predetta normativa di settore, nonché nel rilascio delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio di operazioni e servizi portuali, ovvero, il trasbordo ad altra modalità di trasporto di merci, consistenti in attività complementari, specialistiche ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/94;

RILEVATA

la portata di natura precauzionale e preventiva che sottende alla ratio delle norme di riferimento, dirette ad evitare la presenza di soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa nell'ambito delle attività portuali ed al fine di garantire una uniformità di comportamento da adottarsi nei confronti delle imprese che versano in tali condizioni;

VISTO

l'art. 8,co. 3 lett. n-bis) Legge 84/94, in base al quale il Presidente dell'Autorità Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94;

VISTI

gli atti d'ufficio;

DECRETA

sono revocate con effetto immediato, per i motivi in premessa alla Società **COSTRUZIONI PERRONE S r.l.** con sede legale a Rizziconi (RC), in c/da Cavallaro snc – P.IVA 02866660802, iscritta nel Registro Speciale ex art. 68 al n. 567, tenuto dall' Autorità Portuale di Gioia Tauro la seguenti Autorizzazioni come di seguito specificate:

- autorizzazione ex art. 68 del Codice della Navigazione (conferma iscrizione ai sensi art. 7 Ordinanza n. 9/2020) anno 2021 n. 567- prot. AP. n. 0015164 U/2020 AAMM del 9/11/2020;
- permessi annuali richiesti con nota prot. n.0000431 E/2021 del 11/01/2021 ed il connesso provvedimento di rilascio dei badge di accesso all'ambito portuale a favore del personale dipendente prot. n.0001993 U/2021 AAMM del 02/02/2021 e successive integrazioni;
- eventuali ulteriori autorizzazioni amministrative rilasciate dalle Sedi periferiche di questa Autorità Portuale.

Per l'effetto del presente provvedimento di revoca è interdetto l'accesso del personale e dei mezzi riconducibili all'**Impresa Costruzione Perrone S.r.l.**, negli ambiti portuali di

competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro (Porti Gioia Tauro - Crotona - Corigliano Calabro - Taureana di Palmi).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. Calabria sezione di Reggio Calabria, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro gg. 60 e 120 dalla data di notifica.

Gioia Tauro, 12 MAG. 2021

Il Dirigente
Area Amministrativa
Dott. Pasquale FARONE

IL SEGRETARIO GENERALE
C.A. (CP) Pietro PREZIOSI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.A. (CP) Andrea AGOSTINELLI

Firmato digitalmente da

PIETRO PREZIOSI

SerialNumber =
TINIT-PRZPTR58P26F023P
C = IT
Data e ora della firma:
12/05/2021 10:45:40

10

Firmato digitalmente da

ANDREA AGOSTINELLI

SerialNumber =
TINIT-GSTNDR59A05F205N05N
C = IT
Data e ora della firma:
12/05/2021 10:48:44